



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 124 del 17/09/2015

COMUNE DI FASANO

Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

IL DIRIGENTE

Sulla scorta della relazione istruttoria espletata dal R.U.P. in data 06/07/2015 e del parere reso dalla Commissione Locale del Paesaggio in data 23/07/2015;

Premesso che:

Con nota prot. com. n. 21879 28/05/2014, il Settore Pianificazione e Gestione del Territorio - Servizio Urbanistica presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS per il Piano di Lottizzazione in oggetto, con allegata la seguente documentazione su supporto informatico (CD-ROM):

- Allegato A - titoli di proprietà e visure catastali;
- Tav. R1 - relazione illustrativa;
- Tav. R2 - Norme tecniche di attuazione;
- Tav. R3 - Schema di convenzione;
- Tav. R4 - Relazione paesaggistica;
- Tav. R5 - Censimento delle alberature;
- Tav. R6 - Album PUTT/paesaggio;
- Tav. T1 - Inquadramento urbanistico;
- Tav. T2 - Rilievo celerimetrico e verifica delle poligonali catastali;
- Tav. T3 - Rilievo delle destinazioni d'uso;
- Tav. T4 - Rilievo dello stato di fatto;
- Tav. T5 - Rilievo fotografico;
- Tav. T6 - Rilievo delle alberature;
- Tav. T7 - Rilievo delle infrastrutture a rete;
- Tav. T8 - assetto urbanistico derivato - caratteri prescrittivi;
- Tav. T9 - assetto urbanistico derivato - caratteri prestazionali;
- Tav. T10 - progetto schema di massima delle opere di urbanizzazione - spazi urbani (viabilità, parcheggi ed aree verdi);
- Tav. T11 - progetto schema di massima delle opere di urbanizzazione - spazi urbani (sezioni stradali);
- Tav. T12 - progetto schema di massima delle opere di urbanizzazione - impianto elettrico, pubblica illuminazione, impianto idrico, fogna bianca e nera, rete gas;
- Tav. T13 - progetto - planimetria generale - piano terra;
- Tav. T14 - progetto - planimetria generale - piano coperture;
- Tav. T15 - progetto - planimetria generale - la tutela delle alberature monumentali;

- Tav. T15 - progetto - tipologie edilizie tipo A - pianta piano terra e primo piano;
- Tav. T16 - progetto - tipologie edilizie tipo A - pianta piano coperture e piano interrato;
- Tav. T17 - progetto - tipologie edilizie tipo A - prospetti;
- Tav. T18 - progetto - tipologie edilizie tipo B - pianta piano terra e primo piano;
- Tav. T19 - progetto - tipologie edilizie tipo B - pianta piano coperture e piano interrato;
- Tav. T20 - progetto - tipologie edilizie tipo B - prospetti;
- Tav. T21 - progetto - tipologie edilizie tipo C1 - piante e prospetti;
- Tav. T22 - progetto - tipologie edilizie tipo C2 e C3 - piante;
- Tav. T24 - progetto - tipologie edilizie tipo D - piante e prospetti;
- Rapporto Ambientale Preliminare;
- Parere reso dall'Ufficio Sismico e Geologico regionale prot.n.15147 del 09/04/2013 ex art.89 del D.P.R.n.380/01 e s.m.i.;
- Parere paesaggistico ex art.5.03 delle NT.A. del PUTT/p di cui alla D.G.R.n.1439 del 02/08/2013;
- Copia della delibera di G.C.n.26 del 16/02/2012, di adozione del piano di lottizzazione in parola;
- copia nota prot.com.n.15090 del 03/04/2014 con la quale le ditte proponenti trasmettevano la documentazione integrativa necessaria (rapporto ambientale preliminare) per l'attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi della normativa vigente, per il PdL in oggetto. L'Autorità procedente dichiarava altresì, nella precitata nota del 28/05/2014, di aver verificato, ai fini dell'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, la coerenza tra gli elaborati di piano adottati con D.G.C.n. 26 del 16/02/2012 ed il rapporto ambientale preliminare di verifica pervenuto in data 03/04/2014.

Con nota prot. n. 25271 del 27/06/2014 il Servizio Ambiente VIA e VAS comunale, in qualità di autorità competente giusta delega conferita ai Comuni ai sensi dell'art.10 comma 1 lett.a) della L.R.n.4 del 12/02/2014, verificata la completezza della documentazione pervenuta, provvedeva ad individuare i seguenti soggetti competenti in materia ambientale ed Enti territoriali interessati (di seguito indicati complessivamente come SCMA), visti i disposti degli articoli 5 e 6 e dell'art.8 comma 2 della L.R.n.44/12, comunicando agli stessi, ai fini della consultazione di cui all'art. 8 della l.r. n.44/2012, la pubblicazione - sul sito istituzionale del Comune di Fasano - della documentazione ricevuta:

- Regione Puglia: Servizio Assetto Del Territorio, Servizio Ciclo Dei Rifiuti E Bonifiche, Servizio Urbanistica, Servizio Tutela delle Acque, Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ecologia-Ufficio Programmazione, VIA-VAS;
- Provincia di Brindisi: Settore Ambiente e Servizio Ecologia, Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile e Difesa Suolo;
- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Brindisi;
- Autorità di Bacino della Puglia;
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA Puglia)
- Azienda Sanitaria Locale di Brindisi;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
- Autorità Idrica Pugliese;
- AQP;

Nella nota di cui innanzi si invitavano i SCMA, consultati con le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art.6 della L.R.n.44/12, ad inviare il proprio contributo entro 30 giorni dalla ricezione della stessa.

Con nota prot.n.68816 del 09/07/2014, acclarata al prot.com.n. 28806 del 07/08/2014, l'AQP comunicava che "le aree interessate dagli interventi in progetto interferiscono con le seguenti opere del Servizio Idrico Integrato: Rete Idrica Diramazione per l'Assunta in Cemento DN 100 mm; premesso quanto sopra, questa società, per quanto di competenza, esprime il proprio nullaosta alla realizzazione

delle opere con la prescrizione che le interferenze evidenziate vengano restituite su elaborati esecutivi per l'approvazione definitiva di AQP al fine di garantire la salvaguardia delle opere gestite da questa Società e l'accessibilità alla manutenzione e/o ispezioni.”

Con nota prot. n. 8694 del 10/07/2014, acquisita al prot. com. n. 29185 dell'11/08/2014, l'Autorità di Bacino della Puglia comunicava che “dall'analisi degli elaborati consultati sul sito web comunale si evince che l'area d'intervento non è interessata da vincoli PAI. Tuttavia la stessa area risulta in pertinenza fluviale rispetto ad un reticolo della Carta Idrogeomorfologica, la quale, pur non costituendo vincolo ai sensi dell'applicazione delle NTA del PAI, rappresenta comunque un livello di attenzione rispetto a cui è opportuno vengano effettuate precise valutazioni in ordine alla sicurezza idraulica dell'intervento urbanistico”.

Con nota prot.n.1535 del 18/07/2014, acquisita al prot.com.n.30061 del 19/08/2014, la Regione Puglia - Servizio Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità - Ufficio Pianificazione della Mobilità e dei Trasporti, riferiva “ che gli interventi previsti non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di competenza del Servizio scrivente”.

Con nota prot.n.45047 del 24/07/2014 acclarata al prot.com.n.30204 del 19/08/2014 la Provincia di Brindisi - Servizio Ambiente ed Ecologia comunicava che “per quanto di stretta competenza del Servizio scrivente, nulla osta all'approvazione del Piano in questione a patto che si tenga conto di quanto precisato:

- ai fini della definizione delle soglie dimensionali per la verifica dell'applicazione della normativa sulla Valutazione d'Impatto Ambientale e della Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., si dovrà tener conto di tutti gli ulteriori interventi eventualmente in previsione i quali cumulativamente concorrono alla definizione della effettiva dimensione degli interventi in questione;
- si dovrà provvedere al censimento di tutte le alberature presenti le quali qualora spiantate dovranno essere ripiantumate nelle aree a verde di progetto e/o altre aree.”

Con nota prot.n.2709 del 23/07/2014, acclarata al prot.com.n.30288 del 20/08/2014, l'Autorità Idrica Pugliese rappresentava, per quanto di competenza, che “per l'intervento in oggetto deve essere verificata la compatibilità con le infrastrutture interessate, esistenti e/o previste, del Servizio Idrico Integrato regionale. Il riferimento per gli aspetti di programmazione delle infrastrutture suddette è costituito dal “Piano d'Ambito dell'ATO Puglia”, la cui stesura approvata nel settembre 2002 è stata oggetto del documento di rimodulazione approvato in data 27.10.2009 dall'Assemblea dei Sindaci dell'Autorità, nonché dalla “nuova programmazione investimenti 2013”, approvata con Deliberazione del Consiglio Direttivo AIP n.5 del 18/03/2013. Al riguardo, si rappresenta che sul sito Internet di questa Autorità, è riportato il vigente POT (Programma Operativo Triennale), che dà evidenza agli interventi previsti in base alla pianificazione d'Ambito, nonché, nella sezione “Monitoraggio Investimenti” (grandi interventi a progetto”), sono riportati gli interventi in corso di recente completamento. I dati tecnici di approfondimento sulle opere del S.I.I., anche in riferimento alla localizzazione, possono essere acquisiti presso A.Q.P. S.p.A., con la quale Società si invita a verificare la compatibilità con le infrastrutture gestite, esistenti e/o previste, e in particolare con la capacità del trattamento depurativo in relazione all'intervento in oggetto”.

Con nota prot.n.9339 del 24/07/2014, acclarata al prot.com.n.30413 del 20/08/2014, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia-Taranto esprimeva le seguenti osservazioni:

- “considerato che la legge regionale n.44/12 prevede, al 4° comma dell'art.3, che per i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 3, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente secondo le disposizioni di cui all'art.8 (verifica di assoggettabilità);
- accertato che la zona oggetto di pianificazione non è interessata da vincoli archeologici ai sensi degli artt.10, 13 e 45 del D.Lgs.42/2004 o da procedimenti di vincolo in itinere, né da segnalazioni archeologiche del PUTT/P della Regione Puglia, e non risultano inoltre localizzate nell'area in oggetto e

nelle sue immediate adiacenze evidenze archeologiche note da bibliografia o da dati d'archivio disponibili presso questa Soprintendenza;

- considerato che in base alle conoscenze al momento disponibili, non si evidenziano possibili impatti significativi sul patrimonio archeologico;

si ritiene, per quanto di propria competenza e solo ai fini della tutela archeologica, che il piano in oggetto non debba essere assoggettato a VAS.

Si richiama tuttavia l'obbligo, per soggetti privati e imprese incaricate di futuri lavori nell'area, dell'osservanza del dettato degli artt.90 e 175 del D.Lgs. 42/200, relativi alla disciplina dei ritrovamenti fortuiti.”

Con nota prot.n.5078 del 07/04/2015, acclarata al prot.com.n.13900 dell'08/04/2015, la Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici per le Province di Lecce Brindisi Taranto, dopo aver richiesto con nota prot.n.10877 del 18/07/2014 la copia cartacea della documentazione già disponibile sul sito comunale, inoltrata alla stessa con nota prot.com.n. 3384 del 23/01/2015, comunicava che “nell'ambito delle valutazioni, questo Ufficio ha potuto individuare una serie di problematiche relative all'impatto derivante dalla realizzazione dell'iniziativa della lottizzazione sull'area in progetto, sul sistema territoriale e sugli elementi del paesaggio agrario di valore d'insieme.

Nell'esposizione generale di quanto premesso si deve tenere in debito conto nella valutazione e nella futura realizzazione delle opere in progetto, in quanto tutto ciò comporterebbe un inserimento sul territorio di una serie di “pesi” in un contesto urbanistico e ambientale, in un'area caratterizzata dalla presenza di elementi e temi di elevato e pregiato valore, in un paesaggio agrario storicamente consolidato e caratterizzato da una serie di strutture tipo logicamente acclamate.

La valutazione dell'impatto visivo del progetto rappresenta un aspetto di estrema rilevanza nell'ambito delle analisi degli effetti paesaggistici e ambientali sul territorio di notevole portata e rilevanza.

Il progetto nella sua forma generale può risultare compatibile con l'insieme generale del contesto, evitando di formare quelle forme di alterazioni del campo visivo, con conseguenza sulla percezione e i vari ambiti (sociale, culturale, storica) del paesaggio, nonché sulla fruibilità dei luoghi, deve ritenersi uno dei problemi che si potrebbero avvertire visitando il sito.

La struttura e la forma progettuale nel suo insieme, anche se produce una modificazione dei luoghi attraverso la valutazione e la lettura dei caratteri connotativi del paesaggio, crea un impatto che non incide permanente sul suolo e sul paesaggio.

Tra gli elementi che potrebbero influire sul sistema paesaggio, creando una alterazione della percezione sociale del luogo sono:

- criteri cromatici di intrusione visiva dovuta ai caratteri della struttura e alla loro forma, alle superfici che potrebbero risultare invadenti o riflettenti o percepibili ecc..., tutto ciò può porsi in contrasto con i caratteri del sistema paesaggio, per tali motivi dovrà essere valutato il peso visivo della cromia imposta agli edifici, alle rifiniture, ecc...

nello specifico, l'impatto visivo delle nuove strutture/insediamento, con i suoi effetti diretti e indiretti, non dovrebbe risultare estremamente significativo per il contesto in cui andrebbe a ricadere.

L'impianto illuminotecnico dovrà inserirsi nella struttura e nel suo insieme, dovrà risultare di estrema sensibilità, non creando e non producendo inquinamento luminoso troppo diffuso, in modo da non alterare la qualità del territorio e la visibilità del sito, senza alterare e modificare di conseguenza la «natura» stessa del luogo e dovrà essere modulato nel contesto sia interno ed esterno al sito.

Per quanto attiene la pavimentazione dell'area, dovrà essere realizzata con materiali adeguati al contesto dei luoghi.

Nella valutazione generale del progetto non dovrà essere eliminata l'alberatura presente sull'area. Nel caso di rimozione di alberi, questi dovranno essere ripiantumati nello stesso lotto.”

Valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei

pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione del Comparto 12 nel Comune di Fasano (BR) sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

1. CARATTERISTICHE DEL PIANO

Oggetto della presente istruttoria è il Piano di Lottizzazione del Comparto 12 nel Comune di Fasano (BR), così come trasmesso dal Settore Pianificazione e Gestione del Territorio - Servizio Urbanistica con propria nota prot. n. 21879 del 28/05/2014.

Il Piano interessa un'area, di forma pressochè trapezoidale, perimetrata dal vigente Piano Regolatore Generale come zona residenziale di espansione C2, e delimitata a nord da via C.Ferrini, a ovest dalla strada statale n.172, a sud da via Nazionale dei Trulli e ad est da un'area destinata nel vigente PRG a "servizi pubblici di quartiere". Sui lati ovest e sud l'area del comparto è separata dalla viabilità esistente citata da una fascia destinata dal PRG a "verde di rispetto stradale".

Dal Rapporto Preliminare Ambientale si rileva quanto segue.

- Il Comparto 12 si estende per 12.160,36 mq, dei quali una parte (mq. 2216,81 su cui insiste una volumetria pari a mc. 2.236) già edificata, pertanto il PdL interessa una superficie di 9.943,55 mq corrispondenti alle seguenti particelle catastali:

- Il piano di lottizzazione prevede l'individuazione di 4 unità minime di intervento (U.M.I.) all'interno delle quali sono individuati i diversi lotti, complessivamente pari a 7, caratterizzati ognuno da insediamenti residenziali di tipo estensivo (villette unifamiliari, bifamiliari e schiere), e precisamente:

- U.M.I. 1: comprende tre edifici unifamiliari di differenti forma e dimensioni (connesse alla necessità di tutelare gli ulivi monumentali esistenti), dotati di piano terra e primo piano oltre che di piano interrato destinato a garage, per un volume complessivo massimo edificabile pari a mc.1850,55, un I.F.F.=0.50mc/mq, una superficie fondiaria complessiva di mq. 3.701,10, una superficie utile lorda massima di mq. 616,85, un R.C.=0,15mq/mq, un indice di permeabilità minimo di 0,60mq/mq.

- U.M.I. 2: comprende due edifici bifamiliari dotati di piano terra e primo piano oltre che di piano interrato destinato a garage, per un volume complessivo massimo edificabile pari a mc.1.790,73, un I.F.F.=0.90mc/mq, una superficie fondiaria complessiva di mq. 1.989,70, una superficie utile lorda massima di mq. 596,91, un R.C.=0,20 mq/mq, un indice di permeabilità minimo di 0,35mq/mq.

- U.M.I. 3: corrisponde all'attuale recinto dell'antica struttura destinata al ricovero del bestiame. Il progetto prevede il recupero del muro perimetrale e dei due spazi coperti a volta presenti sul lato nord e la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica ad un solo piano con tipologia a patio, per un volume complessivo massimo edificabile pari a mc.482,04, un I.F.F.=0.78mc/mq, una superficie fondiaria complessiva di mq. 618,00, una superficie utile lorda massima di mq. 160,68, un R.C.=0,40mq/mq, un indice di permeabilità minimo di 0,35mq/mq.

- U.M.I. 4: comprende un unico edificio a schiera composto da cinque unità abitative di cui quattro uguali tra loro e uno (quello di testata) leggermente più grande dotati di piano terra e primo piano oltre che di piano interrato destinato a garage, per un volume complessivo massimo edificabile pari a mc.2.036,72, un I.F.F.=1,40mc/mq, una superficie fondiaria complessiva di mq. 1.454,80, una superficie utile lorda massima di mq. 678,91, un R.C.=0,40 mq/mq, un indice di permeabilità minimo di 0,40mq/mq.

Gli indici e parametri rivenienti dal piano in argomento possono così essere riassunti:

- Superficie fondiaria: mq.7.763,60;

- Volumetria complessiva: mc.6.160,04;

- Superficie lorda complessiva: mq.2.053,35

- Rc max: 0,40 mq/mq;

- IFFmax: 1,40 mc/mq;

- L'area a Standard da cedere all'Ente pubblico è individuata, ai sensi dell'art.3 del DM 1444/68, in ragione di 18mq/ab insediabile all'interno del comparto, per una superficie minima pari a mq 1.109,70. Il

progetto del comparto individua invece 1.516,98 mq. da destinare a standard, ripartiti tra verde pubblico (mq. 1.165,76) e parcheggio pubblico (mq.351.22).

- con riferimento alle urbanizzazioni primarie, è prevista la realizzazione di una viabilità interna al comparto, di collegamento con le esistenti via Nazionale dei Trulli e via Contardo Ferrini, che nel primo tratto ingloberà l'esistente accesso alla villa esclusa dal Piano; lungo tale asse viario saranno disposte le reti infrastrutturali di progetto, che andranno a collegarsi alle reti esistenti lungo le precitate strade perimetrali al comparto.

Per quanto riguarda i piani e programmi di livello comunale e sovraordinati, nel documento di verifica si fa riferimento ai seguenti piani:

- Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (P.U.T.T./P.) della Regione Puglia;
- Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Regione Puglia (P.P.T.R.);
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
- Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Puglia (P.T.A.);
- Piano Energetico Ambientale Regionale della Regione Puglia (P.E.A.R.);
- Piano Regionale per le Attività estrattive della Regione Puglia (P.R.A.E.);
- Piano di qualità dell'aria (P.R.Q.A.);
- Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino della Puglia;
- Piano regolatore Generale.

Il piano stabilisce un quadro di riferimento unicamente per i progetti inquadrati dallo stesso. Tali progetti, così come descritti nel RAP, non rientrano nelle fattispecie soggette alla normativa della VIA. Relativamente a piani/programmi e normativa di livello comunale e sovraordinata, si riferisce in seguito della situazione vincolistica esistente e delle eventuali interferenze con le previsioni e gli interventi programmati da tali piani.

La pertinenza del Piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, ed in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, risiede principalmente nelle scelte progettuali che devono essere orientate alla sostenibilità ambientale.

Non si rilevano particolari problemi ambientali pertinenti al Piano se non quelli legati alla conseguente trasformazione urbanistica che verrà attuata, peraltro di non rilevante entità.

2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO

L'area di intervento è caratterizzata morfologicamente da uno sviluppo superficiale degradante verso il mare, come evidenziato dal rilievo dello stato dei luoghi (TAV.04). Dalle ortofoto e dal rilievo fotografico emerge che l'area, a parte la preesistenza edilizia esclusa dalla proposta di Piano di Lottizzazione e l'antico ricovero del bestiame oggetto di rifunzionalizzazione, è prevalentemente occupata da ulivi (puntualmente rilevati nella TAV.6), classificati in funzione del diametro del tronco, e per ognuno dei quali risulta compilata apposita scheda di rilevamento; si evidenzia altresì la presenza, all'interno del comparto, di n.1 carrubo, puntualmente rilevato. <>(pag. 42 del RAP).

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal Piano si riporta il seguente quadro, dedotto da quanto contenuto nel Rapporto Ambientale Preliminare, da quanto segnalato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nel corso della consultazione, nonché dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica.

- in riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l'area di intervento, come riportato nel parere paesaggistico espresso con DGR n.1439 del 02/08/2013:
 - non è direttamente interessata da beni storico-culturali vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, come anche confermato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia con nota prot.n.9339 del 24/07/2014, acclarata al prot.com.n.30413 del 20/08/2014;
 - non è direttamente interessata da vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004, tuttavia ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo C del PUTT/p;
 - Per quanto attiene gli Ambiti Territoriali Distinti, elementi strutturanti il territorio, dalla documentazione

trasmessa, si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l'area d'intervento così come rappresentato negli atlanti cartografici del PUTT/P, non risulta interessata da alcun componente del suddetto sistema. Dalla consultazione della Tavola 4.4A "ATD geomorfologia" dei Primi Adempimenti (art 5.05 delle NTA del PUTT/P), l'area d'intervento è interessata da un'asta fluviale indicata in legenda come "Reticolo Fluviale". Dalla consultazione della Carta Idrogeomorfologica (approvata dall'AdB Puglia con delibera del Comitato Istituzionale n. 48 del 30.11.2009) si rileva che la suddetta asta fluviale, non risulta interessare l'area d'intervento. Si rappresenta a tal proposito che nessuna trasformazione edilizia interessa la predetta asta fluviale.

- Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'area d'intervento così come si rileva dalla consultazione degli Atlanti cartografici del PUTT/P e dalle tavole dei Primi Adempimenti (art 5.05 delle NTA del PUTT/P) non risulta interessata da componenti del suddetto sistema. Dalla verifica delle ortofoto regionali e dalla documentazione allegata alla richiesta di parere paesaggistico, l'area d'intervento risulta interessata da, "Beni diffusi nel paesaggio agrario" sottoposti a tutela dall'art. 3.14 delle NTA del PUTT/P nel dettaglio da pareti a secco e da alberature di ulivo, potenzialmente rilevanti per importanza per età, dimensione, significato scientifico. In riferimento alle alberature nell'elaborato R5 "Censimento delle Alberature" e nella Tavola R6 "Rilievo delle Alberature" parti integranti della documentazione trasmessa, sono state censite 68 esemplari (alberi d'ulivo e carrubi).

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area d'intervento così come si rileva dalla consultazione degli Atlanti cartografici del PUTT/P e dalle tavole dei Primi Adempimenti (art 5.05 delle NTA del PUTT/P) non risulta interessata da componenti del suddetto sistema. Tuttavia dalla documentazione trasmessa e da accertamenti d'ufficio si rileva che l'area d'intervento risulta essere interessata, da alcune costruzioni rurali, testimonianze della conduzione agricola dei luoghi e da una "strada panoramica" così come cartografata dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (proposta approvata con DGR. 1 del 11/01/2010), nel dettaglio si fa riferimento alla strada comunale via Contardo Ferrini.

- In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento:

- non è interessata da Aree Protette di tipo nazionale, regionale o comunale;
- non è interessata da siti della Rete Natura 2000 o da aree IBA.

Il predetto parere paesaggistico, inoltre, è stato reso previa verifica del non contrasto del Piano, ai sensi dell'art.105 delle N.T.A. del PPTR, con le disposizioni normative e con le misure di salvaguardia ed utilizzazione dell'adottando PPTR, adottato con D.G.R. n. 1435 del 02/08/2013 e definitivamente approvato con D.G.R.n.176 del 16/02/2015. Si precisa a riguardo che l'area di intervento ricade all'interno dell'ambito paesaggistico n. 7/Murgia dei Trulli - Piana degli Ulivi Secolari; non risulta interessata da componenti geomorfologiche (6.1.1); non risulta interessata da componenti idrologiche (6.1.2); non risulta interessata da componenti botanico-vegetazionali (6.2.1); non risulta interessata da componenti delle aree naturali protette e dei siti naturalistici (6.2.2); non risulta interessata da componenti culturali e insediative (6.3.1); risulta interessata da componenti dei valori percettivi (6.3.2) - UCP/strade panoramiche (via Contardo Ferrini).

- In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l'area di intervento:

- non è interessata da aree perimetrate dal PAI, come indicato nella nota dell'Autorità di Bacino della Puglia prot. n. 8694 del 10/07/2014, acquisita al prot. com. n. 29185 del-11/08/2014;
- risulta in pertinenza fluviale rispetto ad un reticolo della Carta Idrogeomorfologica redatta dalla stessa Autorità di Bacino, come indicato nella nota di tale Ente prot. n. 8694 del 10/07/2014;

Si rammenta che è stato espresso, con nota prot. n. 15147 del 09/04/2013 allegata agli atti, il parere favorevole del Servizio regionale Lavori Pubblici - Ufficio Sismico e Geologico ai sensi dell'art. 89 del DPR n.380/01 mentre, con riferimento al predetto reticolo fluviale, nel parere paesaggistico regionale si

rileva che la suddetta asta fluviale non risulta interessare l'area d'intervento.

- In riferimento alla tutela delle acque, si legge nel RAP (pag.56):

il PTA non individua, nell'area di intervento e nel territorio comunale, zone di protezione speciale idrogeologica. Una vasta area del territorio comunale è individuata dal Piano quale area a contaminazione salina; l'area di intervento è immediatamente esterna a tale area.

- Con riferimento ai contenuti del PEAR, si legge nel RAP (pag.57):

il Piano non prevede interventi specifici o una normativa cogente per l'area oggetto di intervento, ma può altresì costituire ulteriore importante riferimento per implementare la qualità ecologica degli insediamenti.

- Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale, si segnalano i seguenti aspetti:

- Dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il Comune di Fasano convoglia i suddetti reflui all'impianto di depurazione "Fasano Forcatelle", che dai dati del PTA è dimensionato per 28.845 AE. Si legge nel RAP (pag.87) che le analisi condotte nell'ambito della redazione del PTA hanno evidenziato come gli Abitanti Equivalenti dell'agglomerato di Fasano siano pari a 61.130 AE. In merito a tale aspetto si precisa che sempre nel PTA (programma delle misure - giugno 2009), e confermato dal Piano d'Ambito 2010-2018 dell'ATO Puglia e dal Piano Operativo Triennale 2010-2012, è previsto un ampliamento di tale impianto da effettuare entro il 2015. Nel 2010, attraverso la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia, l'Autorità d'Ambito Territoriale (AATO Puglia) e il Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato (AQ.P SpA) per l'attuazione dell'Azione 2.1.1."Adeguamento del grado di copertura e del livello qualitativo del S.I.I. per gli agglomerati regionali in attuazione del Piano di Tutela delle Acque" del P.O. FESR 2007/2013, è stato ammesso a finanziamento il potenziamento dell'impianto di depurazione di Fasano Forcatelle per ulteriori 35.285 A.E.. Infine nel POT sono previsti interventi sulla rete fognaria ed idrica.

- Dal punto di vista della produzione e smaltimento dei rifiuti, si segnala, dai dati disponibili sul sito istituzionale del Servizio regionale Rifiuti e Bonifiche, che il Comune di Fasano ha evidenziato, con il passaggio al sistema porta a porta, un balzo della raccolta differenziata dal 25,80% di media nei primi sei mesi del 2013 al 72,63% di media nei restanti sei mesi del 2013 con punte fino all'82,37% (mese di ottobre) (pag.85 del RAP);

- Dal punto di vista della qualità dell'aria e del clima acustico, si segnala la presenza, a poca distanza dalle abitazioni in progetto, della strada statale n.172 che costituisce fonte di rumore e di emissioni di inquinanti in atmosfera. Nel RAP si evidenzia che, per il primo aspetto, tutto il territorio comunale di Fasano è classificato dal PRQA come zona C (traffico ed attività produttive), e che, per il secondo aspetto, relativamente alla componente qualità dell'aria all'interno dell'area di intervento e nell'immediato intorno non risultano esserci punti di emissioni significativi (pag.69 del RAP).

3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PIANO E INTERVENTI DI MITIGAZIONE.

Riguardo la valutazione degli impatti, nel RAP (par. 7) vengono analizzati quelli in fase di cantiere e di esercizio.

Tali impatti sono legati principalmente all'aumento di consumi energetici e di risorse idriche, alla produzione di acque reflue, di rifiuti, di emissioni in atmosfera da riscaldamento e da traffico indotto, di rumore da traffico indotto, al consumo di suolo ed incremento delle superfici impermeabili, all'ingombro dei volumi fuori terra.

Per quanto attiene all'impatto paesaggistico, si rammenta il rilascio del relativo parere con DGR n.1439 del 02/08/2013.

Nel RAP vengono indicate misure di mitigazione distinte tra interventi già compresi nelle NTA o negli elaborati del Piano di lottizzazione e quelli integrativi previsti nel RAP stesso.

Al fine di orientare l'attuazione del Piano verso la sostenibilità ambientale, è necessario che le misure di mitigazione integrative previste nel RAP in fase di cantiere e di esercizio (pagg.97-105) assumano carattere prescrittivo e vengano inserite nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Lottizzazione prima dell'approvazione definitiva dello stesso, con contestuale aggiornamento degli elaborati scritto-grafici laddove necessario.

La Commissione Locale per il Paesaggio infine, nella seduta del 23/07/2015, ha reso il seguente parere: La Commissione, vista la L.R. 44/2012, modificata ed integrata dalla L.R. 4/2014, preso atto della relazione istruttoria dell'Ufficio Comunale Servizio Ambiente, resa in data 06/07/2015; preso atto degli elaborati scritto-grafici del piano di lottizzazione ed in particolare del rapporto ambientale preliminare dello stesso; sulla scorta dei criteri sull'assoggettabilità di piani e programmi di cui all'allegato 1 parte II del D.L.vo 152/2006 e successive integrazioni e modif., condivide quanto riportato nella stessa relazione istruttoria e concorda con le conclusioni della stessa.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia ambientale, si ritiene che il Piano di Lottizzazione del Comparto 12 nel Comune di Fasano (BR) non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), e debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che:

1) siano rispettate le prescrizioni contenute nei contributi resi dai S.C.M.A. e innanzi richiamati;

2) le misure di mitigazione integrative previste nel RAP in fase di cantiere e di esercizio (pagg.97-105) abbiano carattere prescrittivo e vengano inserite nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Lottizzazione prima dell'approvazione definitiva dello stesso, con contestuale aggiornamento degli elaborati scritto-grafici laddove necessario.

3) Siano rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici anteriormente alla data di approvazione definitiva del piano:

- Per gli alberi di ulivo, qualora si rendesse necessario l'espianto, si deve far riferimento alla disciplina prevista dalla L.144/1951 e dalla DGR n. 7310/1989 che prescrive, prima dell'attuazione delle previsioni di piano, il parere da parte degli Uffici Provinciali per l'Agricoltura, nonché il parere della Commissione per la tutela degli alberi monumentali della Regione Puglia qualora abbiano carattere di monumentalità, ai sensi della LR 14/2007. In ogni caso segnalare la presenza degli ulivi definiti "monumentali", ai sensi dell'art. 4 comma 3 della LR 14/2007, con le modalità indicate sul sito web dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- Si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi. Si richiama quanto previsto dalla normativa regionale in materia.

- Si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", assumendo a riferimenti tecnici e/o normativi per il miglioramento della qualità progettuale:

- il protocollo Itaca residenziale 2011;

- gli obblighi di utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento stabiliti dal D.Lgs. 03/03/2011 n.28 e s.m.i., all'art.11 e al relativo Allegato 3;

- le misure di risparmio energetico e prevenzione dell'inquinamento luminoso, nei termini previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente;

- Si richiami la normativa vigente in materia di inquinamento acustico, in particolare la necessità di

effettuare, ai sensi dell'art. 8 della L.447/95, una valutazione previsionale del clima acustico in ragione della prossimità alla SS 172 (circonvallazione Bari-Taranto).

- Si richiami la normativa vigente in materia di tutela archeologica come rappresentato nella nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia.

- Per le fasi di cantiere prevedere l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi; con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo, nel rispetto del D. M. 10 agosto 2012, n. 161.

- Si integrino gli elaborati di Piano, in particolare le Norme Tecniche di Attuazione, oltre che con le misure di mitigazione integrative previste nel Rapporto Ambientale Preliminare, con quanto indicato ai punti precedenti.

- Si integri il Rapporto Ambientale Preliminare, come modificato alla luce delle presenti prescrizioni, negli elaborati del piano da sottoporre alla definitiva approvazione.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento:

- si verifichi, consultando l'Ente gestore dell'impianto di trattamento dei reflui, lo stato di attuazione degli interventi di adeguamento/ampliamento previsti nel Piano di Tutela delle Acque, e si favoriscano azioni volte al monitoraggio e controllo dell'efficienza depurativa durante tutto l'anno dell'impianto di depurazione di riferimento;

- si favoriscano i sistemi di trasporto pubblico locale e la mobilità lenta (pedonale e ciclabile) per gli spostamenti nel centro urbano (es. attraversamenti pedonali/ciclabili regolati, percorsi ciclabili, pedonali o percorsi promiscui pedonali/ciclabili, rafforzamento delle linee di autobus, inserimento di minibus elettrici per percorsi brevi o navette);

Il presente provvedimento:

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione Comparto 12 del Comune di Fasano;

- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del provvedimento finale, purché con lo stesso compatibili;

- non esonera l'Autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.r.11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Visto l'atto prot.n.14180/15 con il quale il Segretario Generale ha affidato allo scrivente, dirigente pro-tempore del Settore Lavori ed Opere Pubbliche, le funzioni di "Autorità competente" in materia di VAS ex L.R.n.44/12 e s.m.i. e l'ing. Anna Guarini R.U.P. dei relativi procedimenti;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e s.m.i..

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Garanzia della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

DETERMINA

- di escludere il Piano di Lottizzazione del Comparto 12 nel Comune di Fasano (BR) - Autorità procedente: Settore Pianificazione e Gestione del Territorio - Servizio Urbanistica del Comune di Fasano, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;

- di notificare il presente provvedimento, a cura del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio - Servizio Ambiente, VIA e VAS del Comune di Fasano alla predetta Autorità procedente, unitamente alla quantificazione degli oneri a carico dei lottizzanti per l'espletamento della presente procedura, giusta del.C.C.n.15/14;

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, sull'Albo Pretorio on-line del Comune di Fasano nonché sul sito web del Comune di Fasano, nella sezione dedicata;

Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. possono proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini previsti dalle norme vigenti in materia.

Il dirigente

Ing. Leonardo D'Adamo
